

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 10 dicembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Gasparri, Giordano, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomò, Ramponi, Ricciotti, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palmieri, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomò, Ramponi, Ricciotti, Rizzi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTULLI: « Disposizioni per l'inquadramento del personale laureato medico ed odontoiatrico universitario nel ruolo di ricercatore confermato » (4545);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni in materia di cinematografia » (4546).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 10 dicembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 » (4547).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 dicembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2594.— « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica » (*approvato dal Senato*) (4548).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 5 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 4 dicembre 2003, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2003 (doc. XLVIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 3 dicembre 2003, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea MANCUSO ed altri n. 9/4198/1 e LABATE ed altri n. 9/4198/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2003, concernenti il divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (321).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 gennaio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 2513 — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006 (APPROVATO DAL SENATO) (4490)

(A.C. 4490 — Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 6.

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 2. (ex 4490/III/Tab. 6. 2.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri.

(A.C. 4490 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEI PROVVEDIMENTI E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2004 e del disegno di bilancio per il 2004 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio,

rilevato che il disegno di legge finanziaria, delineando la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004, appare riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione,

considerato che in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione l'« armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali e che tale ambito è

altresì richiamato dall'articolo 119 della Costituzione che delinea, per regioni ed enti locali, un ambito di autonomia finanziaria di entrata e di spesa — comprensiva altresì della libertà di stabilire ed applicare tributi e del riconoscimento di un proprio patrimonio — da svolgere in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica,

ritenuto che detto coordinamento — come già precisato dalla I Commissione Affari costituzionali nei pareri espressi sulle leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003 — non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea e che la necessità di assicurare un coordinamento dell'intera finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari sembra trovare una sua legittimazione nel primo comma del richiamato articolo 117 della Costituzione, ove si fa espresso riferimento ai « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario » come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale,

ritenuto altresì che in tale contesto si colloca la legge finanziaria che, per le caratteristiche che le sono attribuite dalla normativa contabile, sembra rappresentare — come già rilevato dalla I Commissione nel parere sulla legge finanziaria per il 2002 e per il 2003 — la sede idonea per la costituzione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni, che le misure di carattere finanziario appaiono strumentali a finalità di sostegno in specifici settori, e che, per tali profili esse interessano sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato — e in particolare alle seguenti: « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *d*) della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », lettera *g*); « ordinamento civile », lettera *l*); « previdenza sociale lettera *o*); « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », lettera *s*); — sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative concorrenti Stato-regioni di cui all'articolo 117, terzo comma — in particolare: — « ricerca scientifica e tecnologica »; « tutela della salute »; « governo del territorio »; « protezione civile »; « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »; « ordinamento della comunicazione »; « commercio con l'estero »; « ordinamento sportivo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 5, comma 11, che, nel prevedere l'applicabilità di disposizioni legislative adottate dalle regioni in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, appare contrastante con la ripartizione delle competenze legislative in materia tra lo Stato e le regioni stabilita dagli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, della Costituzione, come di recente interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 2003, che ha avuto ad oggetto proprio la disciplina della tassa automobilistica e dell'IRAP.

La I Commissione Affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e di bilancio pluriennale 2004-2006, C. 4490/A.

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge di finanziaria 2004, C. 4489/A:

10-bis.066 Tidei, *10-bis.067 Zanella, *10-bis.068 Zorzato, 10-bis.069 Milana, 10-bis.070 Montecchi, 10-bis.091 Michele Ventura, 10-bis.096 Alberto Giorgetti. 10-bis.0131 Paniz, .20.4 Del Bono, 20.5 Duilio, 20.6 Lolli, 20.7 Turco, 24-bis.9 Mauraudi, 56.12 Vigni, 61.1 Carlucci, *67-bis.036 Martella e *67.bis.037 Rosato,

ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A;

nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e pluriennale 2004-2006, C. 4490/A, contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 4490 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Politiche fiscali		
1.1	Entrate tributarie		
1.1.20	Altri tributi indiretti		
1.1.20.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	20.115.200.000	18.915.200.000
		(20.054.200.000)	(18.854.200.000)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

(A.C. 4490 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso

decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,

commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale

dello Stato » e « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree sottoutilizzate » e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria

generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità

naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti

unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, è stabilito in 150.

27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Ragioneria generale dello Stato		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.5	Oneri comuni		
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	3.078.723.000 (3.154.000.000)	3.078.723.000 (3.154.000.000)
6	Politiche fiscali		
6.1	<i>Spese correnti</i>		
6.1.1	Funzionamento		
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	1.275.734.901 (1.274.974.901)	1.279.504.173 (1.278.744.173)
6.1.2	Interventi		
6.1.2.4	Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni	1.500.000.000 (1.405.800.000)	1.500.000.000 (1.405.800.000)
7	Guardia di finanza		
7.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
7.2.3	Investimenti		
7.2.3.1	Edilizia di servizio	46.973.232 (-)	48.973.232 (2.000.000)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 60.000.000;
CS: — 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2. — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Interventi — Uffici giudiziari:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Tab. 2. 1. (ex Tab. 2.28. e 4490/II/Tab. 5. 10.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 50.000.000;
CS: — 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giu-

stizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese correnti — Interventi — Spese di giustizia:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 23. e 4490/II/Tab. 5. 5) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 40.000.000;
CS: — 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese correnti — Interventi — Spese di giustizia:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. 2. 3. (ex Tab. 2. 29. e 4490/II/Tab. 5. 12.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. — Amministrazione generale, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 40.000.000;
CS: — 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Oneri comuni - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. 2. 4. (ex Tab. 2. 18. e 4490/II/Tab. 5. 6.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. 2. 5. (ex Tab. 2. 19. e 4490/II/Tab. 5. 9.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 - Giustizia minorile - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Tab. 2. 6. (ex Tab. 2. 20. e 4490/II/Tab. 5. 8.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n.2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.2 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 8. (ex Tab. 2. 21. e 4490/II/Tab. 5. 7.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.3 - Affari di giustizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Beni mobili:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 9. (ex Tab. 2. 22. e 4490/II/Tab. 5. 13.) Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Papini.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0. - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0. - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Tab. 2. 10. (ex Tab. 2. 2., Tab. 2. 24 e 4490/II/Tab. 5. 2.) Mancini, Siniscalchi, Oliverio, Papaterra.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 Funzionamento

CP: - 1.000.000;
CS: - 1000.000;

3.1.5.17 - Tesoro Spese correnti - Oneri comuni - Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

4.1.1.0 Funzionamento

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

6.1.1.1 Funzionamento

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 14, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.1 - Beni librari e istituti culturali - Spese in conto capitale - Investimenti - Informatica di servizio:

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Tab. 2. 7. (nuova formulazione) Crosetto.

(Approvato)

(A.C. 4490 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).